

INTERROGAZIONE URGENTE

ITR
001173

I sottoscritti Consiglieri

Richiamati:

- La legge regionale 20 luglio 2006, n.16 "Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione"
- Il Regolamento regionale 5 maggio 2008, n.2 di "Attuazione della Legge Regionale n.16 del 20 Luglio 2006"
- La D.G.R. n.VIII/006280 del 21/12/2007 con la quale è stata istituita la Consulta Regionale per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo
- Le due modifiche sostanziali alla legge regionale 16/2006 intercorse nel 2008 e precisamente:
 - ° articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2008, n.5 "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - collegato ordinamentale 2008" col quale è stato ridotto a 30 gg dalla nascita, il periodo massimo entro cui identificare un cane con idoneo microchip e prevista la possibilità di accreditamento per medici veterinari liberi professionisti al fine di collaborare all'attività di identificazione dei cani.
 - ° articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2008, n.33 "Disposizioni per l'attuazione del documento di Programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato 2009 - col quale sono stati disposti il divieto di esposizione di animali nelle vetrine e all'esterno degli esercizi commerciali, il divieto di vendita di animali a minorenni, l'obbligo di sterilizzazione dei cani presso i canili sanitari e l'esclusione di "privati imprenditori" tra i possibili soggetti gestori dei canili.

Visto che:

- Il Regolamento Regionale 2/2008, all'articolo 7 comma 2, vieta la detenzione di oltre 200 cani nelle strutture pubbliche (canili sanitari e canili rifugio) e private (strutture zoofile, pensioni, allevamenti, strutture amatoriali, strutture commerciali) e prevede eventuali deroghe a tale limite, solo in seguito a parere favorevole, motivato e vincolante del Dipartimento di Prevenzione Veterinario unitamente alla valutazione della Consulta Regionale di cui all'art.16 l.r.16/06
- Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) l.r.16/06, la prestazione del servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, è competenza dei Comuni fatta salva la facoltà per gli stessi di demandare detto servizio, mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni, cooperative sociali.
- Ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera f) l.r.16/2006, tra gli interventi sanitari che devono essere garantiti presso i canili sanitari è prevista anche "la sterilizzazione e degenza post-operatoria dei cani ricoverati, eseguita per l'alta finalità dell'interesse pubblico del controllo delle nascite o dei comportamenti indesiderati, che deve essere effettuata previa autorizzazione del responsabile sanitario della struttura, nelle veci del legittimo proprietario"
- Ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera m) del Regolamento regionale 2/2008, ai fini della determinazione dei requisiti minimi strutturali disposti per i canili rifugio, la Giunta determina con proprio atto i parametri minimi per le aree dedicate alla movimentazione dei cani nei canili

Considerando che

come più volte segnalato anche dall'associazione LAV – Lega Anti Vivisezione Onlus, ad oggi molte disposizioni della legge regionale 16/2006, risultano disattese, tra cui:

- ° **a) Il divieto, ai sensi dell'art.3 comma 4, di utilizzo di animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;** si segnala a tale proposito uno dei molteplici casi segnalati: evento "Notte bianca" organizzata dal Comune di Codogno –LO- in data 6 settembre

2008 in cui il programma della manifestazione prevedeva anche la "Serata del pesce rosso" consistente nella offerta in regalo di centinaia di pesci rossi forniti in collaborazione con il negozio "Tropical fish" di Cotogno. Tale iniziativa, oltre a violare le disposizioni della legge 16/06 è tuttora oggetto di procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Lodi, in quanto a seguito della distribuzione di oltre 700 pesci rossi, centinaia di animali sono stati abbandonati e lasciati morire per le strade della cittadina.

- **b) Il divieto, ai sensi dell'art.3 comma 5, di esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione** ; si segnala che ad oggi, nessun esercizio commerciale rispetta questa disposizione.
- **c) Il limite massimo di 200 cani per struttura pubblica e/o privata, previsto dal Regolamento n.2/08**; ci risulta ampiamente disatteso e la Consulta Regionale non è mai stata coinvolta dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari ad esprimersi circa eventuali deroghe da concedere
- **d) L'esclusione della categoria "imprenditori privati" tra i possibili soggetti idonei alla prestazione del servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti**; ad oggi risulta che molti comuni stiano stipulando nuove convenzioni con "imprenditori privati" anziché con associazioni di volontariato o cooperative sociali
- **e) La previsione di sterilizzazione di tutti i cani rinvenuti nel territorio** (salvo quelli smarriti e identificabili tramite apposito microchip e quindi da restituire, nelle modalità previste, al legittimo proprietario); ad oggi i cani sono ancora trasferiti dai canili sanitari ai canili rifugio non sterilizzati e senza alcuna documentata motivazione per il mancato intervento finalizzato al controllo delle nascite.
- **f) I requisiti minimi strutturali per la costruzione di aree dedicate alla movimentazione dei cani nei canili**; nonostante sia previsto dal Regolamento 2/08 ad oggi non risulta che la Giunta Regionale abbia stabilito tali requisiti

Interrogano l'Assessorato alla Sanità per sapere:

- Se è al corrente delle inadempienze segnalate nei vari punti della presente interrogazione e quali provvedimenti intenda adottare affinché siano conosciuti e rispettati dai vari soggetti interessati gli obblighi dettati dalla legge 16/06 e relativi aggiornamenti e dal regolamento n. 2/2008;
- in particolare quali azioni di informazione e controllo intende intraprendere circa le più recenti modifiche della legge 16/2006 (vedere punto b) e d). Circa il punto d) "esclusione della categoria degli imprenditori privati" i sottoscritti consiglieri chiedono se la Giunta non intenda precisare con proprio regolamento i criteri cui devono attenersi i Comuni nella stipula delle convenzioni.
- Per quale motivo non sono stati ancora fissati dalla Giunta i requisiti per la costruzione delle aree dedicate alla movimentazione dei cani nei canili.
- Se non ritenga utile una campagna di comunicazione generale sui vari temi che toccano il tema del benessere animale e che faccia conoscere le principali norme introdotte dalla legge 16/2006.

Carlo Monguzzi

Marcello Saponaro

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 19.58
DEL 21/1/2009
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE
+ in N. 25